



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
02 - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE**

Assunto il 30/06/2022

Numero Registro Dipartimento 880

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7171 DEL 30/06/2022

Oggetto: STUDIO ARPACAL PER IL DIMENSIONAMENTO PRELIMINARE E DEFINITIVO DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLA SORGENTE VINA DI CUI ALL'ART. 94 DEL D. LGS. 152/2006. INTEGRAZIONE E RETTIFICA DECRETO N.6959 DEL 26/06/2022.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

VISTI:

- l'art. 97 Costituzione Italiana;
- la legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21.06.1999 n. 2661, recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D. Lgs. n. 29/93 e s.m.i.";
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale n. 34/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 rubricata "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9";
- la D.G.R. n. 163 del 30/04/2022 rubricata "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3";
- la D.G.R. n. 183 del 30/04/2022 rubricata "Riassegnazione Dirigenti", con la quale l'Ing. Salvatore Siviglia è stato individuato per l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente;
- il D.P.G.R. n. 47 del 04/05/2022, con il quale è stato conferito, all'ing. Salvatore Siviglia l'incarico di Dirigente generale reggente del Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" della Giunta regionale.
- il D.D.G. n. 4605 del 27.04.2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente reggente del Settore "Ciclo Integrato delle Acque" del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente all'ing. Francesco Costantino;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i recante norme in materia ambientale;

VISTA la L.R. n° 18 del 12 aprile 2013, pubblicata sul BURC n. 8 del 16 aprile 2013;

VISTA la L.R. n. 14/2014 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria" e ss.mm.ii.

VISTA la L.R. n.10 del 20.04.2022 *“Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente”*;

VISTO in particolare l'art. 94 del Codice dell'ambiente che espressamente prevede:

- al comma 1):*“Su proposta degli enti di governo dell'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione”*.
- al comma 6):*“In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione”*;

PREMESSO CHE

- è stato dato incarico all'ARPACAL di condurre uno studio preliminare della sorgente Vina e del suo bacino imbrifero in modo da indicare i criteri e definire le tipologie di analisi nonché le metodologie ritenute più idonee al fine di supportare la Regione Calabria negli adempimenti previsti dalla su richiamata normativa;
- lo studio è stato preceduto da un sopralluogo nelle aree del bacino imbrifero del torrente Arena, in cui è ubicata la cosiddetta sorgente Vina, effettuato da personale dell'ARPACAL congiuntamente a personale della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Consorzio Acquedotto Vina;
- successivamente sono state acquisite le informazioni e i dati inerenti, trasmessi dagli Enti di competenza;
- è stata esaminata la letteratura tecnico/scientifica riguardante i criteri utilizzati per la definizione e delimitazione delle aree di salvaguardia, anche in relazione all'esperienza delle attività messe in pratica in altre realtà italiane e/o presso analoghe Amministrazioni;
- sulla scorta delle indicazioni prospettate, lo studio in argomento ha individuato le attività che si intendono mettere in atto, elencate per fasi e in grado di soddisfare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006, art. 94, comma 1, finalizzati alla tutela delle acque sotterranee che alimentano la sorgente Vina, e di seguito riportate:
 1. acquisizione dei dati e delle conoscenze attualmente disponibili a scala dell'intero bacino idrografico;
 2. delimitazione preliminare delle aree di tutela e salvaguardia;
 3. predisposizione di un piano di monitoraggio delle caratteristiche idro geologiche e idrochimiche per la definizione delle analisi e delle metodologie ritenute più idonee;
 4. identificazione delle condizioni di criticità e vulnerabilità e delle definitive aree di tutela e salvaguardia;

- in data 25 maggio 2022 presso il Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, si è tenuta una specifica riunione con i soggetti interessati finalizzata alla valutazione e condivisione dello studio prodotto da ARPACAL;
- nello specifico, il Direttore dell'UOA Transizione Ecologica, Rifiuti e Acque nel dare preliminarmente atto che i presenti alla riunione avevano ricevuto e analizzato i contenuti dello studio in oggetto, ha richiesto al Direttore scientifico dell'ARPCAL di illustrare sinteticamente i contenuti del documento;
- il Direttore scientifico nel ribadire ed esplicitare i contenuti di quanto prodotto ne ha evidenziato gli aspetti strategici e fondamentali che, dopo approfondita discussione, sono stati condivisi ed approvati sia nei metodi che nei risultati dai presenti;
- in particolare, il Commissario dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche (ARRICal), condividendone i contenuti ha ritenuto di proporre il documento al Dipartimento regionale per la sua approvazione con apposito decreto;
- il Dirigente Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, anche nella qualità di Autorità competente, nel manifestare la volontà di approvare il documento redatto dall'ARPACAL ha richiesto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria che i costi necessari alla esecuzione delle indagini e del piano di monitoraggio fossero finanziati con i fondi di cui alla Convenzione Rep. n. 7690 del 29/07/2020 sottoscritta tra Regione Calabria e Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- i rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell'esprimere soddisfazione per quanto realizzato, hanno dichiarato disponibilità a finanziare le attività di ARPACAL con i fondi della suddetta Convenzione;
- con DDG n. 6959 del 26/06/2022 avente ad oggetto " Studio ARPACAL per il dimensionamento preliminare e definitivo delle aree di salvaguardia della sorgente VINA di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006. Approvazione." è stato approvato lo studio di che trattasi;
- che la Città Metropolitana di Reggio Calabria con nota prot. n. 48049 del 29/06/2022 ha richiesto alcune precisazioni riguardanti lo studio presentato da ARPACAL, tra cui in particolare di precisare l'estensione della "**zona di rispetto allargata**";
- ARPACAL con pec del 30/06/2022 ha riscontrato comunicando che al punto 2.1 dello studio, la definizione corretta della **zona di rispetto allargata** è "*a forma di un trapezoide rovesciato con base minore coincidente a valle col limite della zona di rispetto ristretto e lateralmente in prosecuzione dei criteri geometri di perimetrazione della stessa, ovvero apertura laterale di 120° rispetto ai margini laterali della suddetta area fino agli spartiacque in destra e sinistra idrografica e per una lunghezza di 600 m.*";
- per mero refuso nel decreto DDG n. 6959 del 26/06/2022 è stata riportata l'indicazione dell'applicazione di quanto contenuto al comma 6 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006 nelle more del completamento delle attività di cui allo studio ARPACAL;

RITENUTO di integrare e rettificare il decreto DDG n. 6959 del 26/06/2022 esplicitando i chiarimenti acquisiti anche da ARPACAL e richiesti dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e nello specifico:

- in via più cautelativa e sulla scorta degli studi condotti da ARPACAL si individuano quali aree di salvaguardia quelle riportate al paragrafo 2.1 dello studio stesso, con il chiarimento di ARPACAL in merito alla **zona di rispetto allargata**, per come di seguito definite:
 1. **zona di tutela assoluta** – per un intorno con raggio di 50 metri dal punto di captazione. Il perimetro della zona è stato determinato tenendo conto dell'estensione e della scarsa soggiacenza della falda nei pressi delle opere di captazione e in considerazione dell'estensione dell'opera di presa e delle strutture adiacenti e connesse nonché delle infrastrutture presenti nell'area.
 2. **zona di rispetto ristretto** – a forma di una porzione di corona circolare con apertura laterale di 120° fino agli spartiacque in destra e sinistra idrografica per una lunghezza di 400 m. Nella zona di rispetto ristretto, oltre ai divieti di cui all'art. 94, è altresì vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, anche se in presenza di uno specifico piano di utilizzazione mentre sono consentite le pratiche agricole cosiddette "naturali" (potatura, raccolta frutti e erbe spontanee, ecc.). In mancanza di studi specifici, di misure delle caratteristiche idrogeologiche puntuali e di prove con traccianti isotopici o ambientali in grado di misurare il tempo di percorrenza, tale restrizione deriva dalla conclusione che la falda sia poco profonda e, poiché non protetta da strati impermeabili, influenzabile dalle acque superficiali. Il forte richiamo costituito dalla venuta a giorno delle acque sotterranee comporta traiettorie centripete dei filetti fluidi nella porzione di acquifero considerata e nei pressi della scaturigine.
 3. **zona di rispetto allargata** – a forma di un trapezoide rovesciato con base minore coincidente a valle col limite della zona di rispetto ristretto e lateralmente in prosecuzione dei criteri geometri di perimetrazione della stessa, ovvero apertura laterale di 120° rispetto ai margini laterali della suddetta area fino agli spartiacque in destra e sinistra idrografica e per una lunghezza di 600 m. Tale delimitazione prende in considerazione che l'acquifero sia sempre caratterizzato da una permeabilità per porosità, quantomeno nelle porzioni al tetto, ma che la potenza degli strati litologici sia in grado di assicurare una limitata protezione dell'acquifero in considerazione della profondità della falda.
 4. **zone di protezione** – in tutto il bacino imbrifero e nell'intorno significativo, inteso per una buffer zone di 200 m in grado di influenzare la falda, per tutti gli insediamenti deve essere prevista una relazione di compatibilità ambientale in base alla vulnerabilità della risorsa idrica. Tale limitazione dovrà essere riportata negli strumenti urbanistici territoriali. Per quanto riguarda la presenza di discariche autorizzate o autorizzande nelle porzioni più a monte del bacino, indicate come possibili aree di ricarica della falda, al fine di rendere i dati congruenti e paragonabili, si prescrive il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee con cadenza almeno mensile, per il primo anno. Il piano di monitoraggio e controllo dovrà essere riadeguato e dovrà comprendere tutte le matrici ambientali potenzialmente interessate. Per gli eventuali rifiuti abbandonati o per le aree degradate si dovranno mettere in atto le misure previste da legge.

TENUTO CONTO CHE non essendo stato individuato un Responsabile del Procedimento tale funzione è assunta dal dirigente di settore;

ATTESTATA sulla scorta dell'istruttoria effettuata la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di integrare e rettificare il decreto DDG n. 6959 del 26/06/2022 esplicitando i chiarimenti acquisiti anche da ARPACAL e richiesti dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per come di seguito riportato:

- in via più cautelativa e sulla scorta degli studi condotti da ARPACAL si individuano quali aree di salvaguardia quelle riportate al paragrafo 2.1 dello studio stesso, con il chiarimento di ARPACAL in merito alla **zona di rispetto allargata**, per come di seguito definite:
 1. **zona di tutela assoluta** – per un intorno con raggio di 50 metri dal punto di captazione. Il perimetro della zona è stato determinato tenendo conto dell'estensione e della scarsa soggiacenza della falda nei pressi delle opere di captazione e in considerazione dell'estensione dell'opera di presa e delle strutture adiacenti e connesse nonché delle infrastrutture presenti nell'area.
 2. **zona di rispetto ristretto** – a forma di una porzione di corona circolare con apertura laterale di 120° fino agli spartiacque in destra e sinistra idrografica per una lunghezza di 400 m. Nella zona di rispetto ristretto, oltre ai divieti di cui all'art. 94, è altresì vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, anche se in presenza di uno specifico piano di utilizzazione mentre sono consentite le pratiche agricole cosiddette "naturali" (potatura, raccolta frutti e erbe spontanee, ecc.). In mancanza di studi specifici, di misure delle caratteristiche idrogeologiche puntuali e di prove con traccianti isotopici o ambientali in grado di misurare il tempo di percorrenza, tale restrizione deriva dalla conclusione che la falda sia poco profonda e, poiché non protetta da strati impermeabili, influenzabile dalle acque superficiali. Il forte richiamo costituito dalla venuta a giorno delle acque sotterranee comporta traiettorie centripete dei filetti fluidi nella porzione di acquifero considerata e nei pressi della scaturigine.
 3. **zona di rispetto allargata** – a forma di un trapezoide rovesciato con base minore coincidente a valle col limite della zona di rispetto ristretto e lateralmente in prosecuzione dei criteri geometri di perimetrazione della stessa, ovvero apertura laterale di 120° rispetto ai margini laterali della suddetta area fino agli spartiacque in destra e sinistra idrografica e per una lunghezza di 600 m. Tale delimitazione prende in considerazione che l'acquifero sia sempre caratterizzato da una permeabilità per porosità, quantomeno nelle porzioni al tetto, ma che la potenza degli strati litologici sia in grado di assicurare una limitata protezione dell'acquifero in considerazione della profondità della falda.
 4. **zone di protezione** – in tutto il bacino imbrifero e nell'intorno significativo, inteso per una buffer zone di 200 m in grado di influenzare la falda, per tutti gli insediamenti deve essere prevista una relazione di compatibilità ambientale in base alla vulnerabilità della risorsa idrica. Tale limitazione dovrà essere riportata negli strumenti urbanistici territoriali. Per quanto riguarda la presenza di discariche autorizzate o autorizzande nelle porzioni più a monte del bacino, indicate come possibili aree di ricarica della falda, al fine di rendere i dati congruenti e paragonabili, si prescrive il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee con cadenza almeno mensile, per il primo anno. Il piano di monitoraggio e controllo dovrà essere riadeguato e dovrà comprendere tutte le matrici ambientali potenzialmente interessate. Per gli eventuali rifiuti abbandonati o per le aree degradate si dovranno mettere in atto le misure previste da legge.

Di mantenere inalterato il DDG n. 6959 del 26/06/2022 per le parti non in contrasto con il presente provvedimento;

Di notificare il presente decreto all'ARPACAL, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria e all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche (ARRICal);

Di disporre la pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

Di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7Bis comma 3 del D.lgs. 33/2013 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Dirigente
FRANCESCO COSTANTINO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
SALVATORE SIVIGLIA
(con firma digitale)